



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

## COPIA

### DETERMINAZIONE N. 2150 DEL 10/12/2015

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE. CIG:6463305802 e CUP 36F13000010004;</b>
-----------------	---

### IL DIRIGENTE

**VISTO** che ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Fano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fano (ente capofila), Cartoceto, Fossombrone, Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro approvandone lo schema di convenzione per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2015 e per il Comune di Cartoceto in data 5 marzo 2015 dai Sindaci dei Comuni sopra indicati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.465 del 27/10/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza che prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell’Ufficio comune operante presso l’Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 17/11/2015 ad oggetto “Avvio operatività CUC-Disposizioni transitorie nelle more dell’accreditamento presso l’ANAC”;

**VISTO** che per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a €. 40.000,00 non è possibile procedere autonomamente ma, è necessario avvalersi della costituita Centrale Unica di Committenza in conformità al comma 3 bis dell’art.33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

*tutto ciò premesso*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con delibera di Consiglio Comunale n.. 116 del 3/7/2015 veniva approvato il Bilancio di previsione 2015-17 e l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in cui è prevista la realizzazione dei “**LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE**”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 461 del 23/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i “**LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE.**” redatto dai progettisti Arch. Mariangela Giommi e Geom. Chiara Donnini per l’importo complessivo di € 150.000,00 spesa prevista nel piano triennale degli investimenti 2015-2017 con la seguente imputazione: anno 2015 per € 75.000,00 e anno 2016 per € 75.000,00 con imputazione al Cap. di bilancio 0106.22.200 ex 2018.101.01, Siope 2113 (Imp. 2015/2103 di € 150.000,00) come si evince dal sottoelencato quadro economico:



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

<b>1</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		
1	Lavori OG2	€ 121.290,74	
3	A detrarre incidenza manodopera OG2	-€ 17.320,32	
4	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	€ 103.970,42	
	<b>Lavori non soggetti a ribasso d'asta</b>		
5	Somma incidenza manodopera OG2	€ 17.320,32	
6	Oneri di sicurezza aggiuntivi	€ 7.800,00	
7	lavori in economia	€ 2.798,00	
8	<b>Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 27.918,32</b>	€ 131.888,74
9	<b>Importo totale appalto</b>		€ 131.888,74
	<b>Somme a disposizione</b>		
10	Iva al 10% su lavori		€ 13.188,87
11	Fondo di incentivazione appalto		€ 2.637,77
12	spese tecniche per incarichi		€ 1.800,00
13	contributo previdenziale incarichi 4%		€ 72,00
14	Iva al 22% su incarichi e contributo previdenziale		€ 411,84
15	acquisto materiale		€ 0,00
16	Imprevisti e arrotondamento		€ 0,78
17	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 18.111,26
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 150.000,00</b>

## DATO ATTO

-che il progetto è stato sottoposto con esito favorevole alla procedura di validazione prevista dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010;

- che il dirigente Servizi Finanziari con nota P.G. 73060 del 26.10.2015 ha comunicato il limite massimo dei pagamenti a valere sull'esercizio 2016 riferiti a spese in conto capitale attualmente compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica (Obiettivo programmatico Patto di Stabilità 2016) che risulta pari ad € 2.300.000,00;

- che si attesta che la presente spesa è compatibile con l'importo massimo dei pagamenti anno 2016 comunicato dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari con nota P.G.73060 del 26.10.2015;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in argomento;

**VISTO** l'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il quale dispone che " prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**DATO ATTO** che il combinato disposto dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 204, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., concede facoltà alle stazioni appaltanti, per interventi su beni del patrimonio



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

culturale di importo complessivo a base di gara non superiore ad un milione di euro, di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata, attraverso gara informale, alla quale devono essere invitate, almeno quindici soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, qualificati per l'esecuzione di tali lavori;

## **RITENUTO** che:

- È opportuno affidare i predetti lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto tale procedura consente di individuare in tempi rapidi l'operatore economico a cui affidare l'appalto e procedere pertanto all'espletamento dei lavori in tempi altrettanto celeri, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, proporzionalità ed imparzialità;
- Il criterio di selezione delle offerte sarà quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con contratto di sola esecuzione dei lavori, da stipularsi a misura, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

## **CONSTATO** che

- si è provveduto alla selezione ed individuazione degli operatori economici da invitare alla gara attingendo all'elenco, predisposto a seguito di apposita indagine di mercato, tra le ditte che hanno manifestato interesse ad essere invitate a precedenti gare per l'affidamento di lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura, e cioè fra quelli in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) relativamente la Categoria OG 2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali" e quindi idonee alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- dal predetto elenco sono state selezionate n. 15 ditte, escludendo le ditte già aggiudicatrici di precedenti appalti;

**DATO ATTO** che l'elenco delle ditte rimane riservato ai sensi di quanto indicato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, si evidenzia quanto segue:

- La scelta del contraente sarà effettuata con gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione del combinato disposto degli artt.122, comma 7 e dell'art. 204, comma 1 del Codice dei contratti, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure,
- L'importo presunto a base d'asta dei lavori è pari ad Euro 131.888,74 di cui Euro 103.970,42 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 17.320,32 per incidenza costo manodopera, € 7.800,00 per oneri di sicurezza, € 2.798,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso e che la suddivisione delle lavorazioni relative all'intervento è la seguente:



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

Categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo a base d'asta soggetto a ribasso	Importi non soggetti a ribasso d'asta			Importo massimo contrattuale	Subappalto art. 122 co.7 del D.lgs. 163/2006
		lavori a misura	Incidenza manodopera	Oneri per la sicurezza	Oneri sicurezza aggiuntivi *		
<b>Prevalente: OG2</b> Classifica I <sup>^</sup> – Lavori edili di Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	<b>SI</b>	€ 103.970,42	€ 17.320,32	€ 7.800,00	€ 2.798,00	€ 131.888,74	Max 20,00%

- le ditte da invitare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa:

Requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/10 in misura non inferiore a quanto previsto nel medesimo articolo; per il rapporto di analogia di cui al suddetto art. 90, c. 1 lett. a) fra lavori eseguiti dall'operatore economico richiedente e quelli da affidare, si deve fare riferimento ai lavori descritti nella declaratoria di cui alla cat. OG2 di cui all'allegato A del DPR 207/2010 e quindi a lavori di "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali"

#### in alternativa

attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lett. B) del D.Lgs. n. 163/06, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, nella cat. OG2 di cui all'allegato A del DPR 207/2010

- Criterio di aggiudicazione: all'appalto si procederà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera a) APPALTI A MISURA del D.lgs 12 aprile 2006 n.163, al netto del costo per la manodopera, degli oneri per la sicurezza (art. 86, comma 3-bis) e dei lavori in economia;
- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.
- Saranno escluse le offerte in aumento. In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.122 c.9 del D.Lgs. 163/06 si provvederà, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci, all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

- Il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di "Risanamento conservativo del tetto della sede comunale" di cui al progetto esecutivo approvato e sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;
- per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto integrante il progetto approvato;
- si procederà alla consegna dei lavori nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art.11 co.9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di assoggettare il contratto alla seguente normativa:
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, codice delle leggi antimafia;
- Trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95);

**RITENUTO** di indire pertanto, la gara di procedura negoziata, come dalle considerazioni che precedono;  
**RITENUTO** altresì, non opportuno procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis art.2 del D.lgs.163/2006, in quanto non funzionale né conveniente, considerata la natura e l'entità dei lavori;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  
**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";

**VISTO** il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

**VISTI** gli articoli 107, 183, 191, 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;

**VISTO** il Provvedimento del Sindaco n° 49 del 27.12.2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal 01/01/2012, prorogato con Provvedimento Sindacale N. 8 del 29/07/2015 fino al 31 Dicembre 2015;

**STANTE** la propria competenza;

**RAVVISATA** la necessità ed urgenza di provvedere in merito;

## DETERMINA

- 1) **di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di INDIRE** la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento dei lavori di "Risanamento conservativo del tetto della sede comunale" in applicazione del combinato disposto degli artt.122, comma 7, e 204, comma 1, del Codice dei contratti, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
- 3) **di INVITARE** alla gara n. 15 imprese individuate sulla base di un indagine di mercato esperita per precedente analoga procedura alla presente, e cioè in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) relativamente la Categoria OG 2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali", l'elenco delle quali rimane



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

riservato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

#### 4) di STABILIRE che

- il criterio di selezione delle offerte sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera a) APPALTI A MISURA del D.lgs 12 aprile 2006 n.163, al netto del costo per la manodopera, degli oneri per la sicurezza (art. 86, comma 3-bis) e dei lavori in economia;
- L'importo presunto a base d'asta dei lavori è pari ad Euro 131.888,74 di cui Euro 103.970,42 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 17.320,32 per incidenza costo manodopera, € 7.800,00 per oneri di sicurezza, € 2.798,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso e che la suddivisione delle lavorazioni relative all'intervento è la seguente:

Categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo a base d'asta soggetto a ribasso	Importi non soggetti a ribasso d'asta			Importo massimo contrattuale	Subappalto art. 122 co.7 del D.lgs. 163/2006
		lavori a misura	Incidenza manodopera	Oneri per la sicurezza	Oneri sicurezza aggiuntivi *		
<b>Prevalente:</b> <b>OG2</b> Classifica I <sup>^</sup> – Lavori edili di Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	<b>SI</b>	€ 103.970,42	€ 17.320,32	€ 7.800,00	€ 2.798,00	€ 131.888,74	<b>M a x</b> <b>20,00%</b>

- Le ditte da invitare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa:

Requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/10 in misura non inferiore a quanto previsto nel medesimo articolo; per il rapporto di analogia di cui al suddetto art. 90, c. 1 lett. a) fra lavori eseguiti dall'operatore economico richiedente e quelli da affidare, si deve fare riferimento ai lavori descritti nella declaratoria di cui alla cat. OG2 di cui all'allegato A del DPR 207/2010 e quindi a lavori di "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali"

#### in alternativa

attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lett. B) del D.Lgs. n. 163/06, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, nella cat. OG2 di cui all'allegato A del DPR 207/2010;

- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.

- saranno escluse le offerte in aumento. In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.122 c. 9 del D.Lgs. 163/06 si provvederà, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci, all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 86 del medesimo D.Lgs.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

163/2006;

- forme di stipulazione del contratto: in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;
- si procederà alla consegna dei lavori nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art.11 co.9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di assoggettare il contratto alla seguente normativa:
  - Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 , codice delle leggi antimafia;
  - Trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);

## 5) di **DARE ATTO** che:

–la somma necessaria alla copertura finanziaria dei lavori pari ad € 150.000,00 è prevista nel piano triennale degli investimenti 2015-2017 con la seguente imputazione: anno 2015 per € 75.000,00 e anno 2016 per € 75.000,00 con imputazione al Cap. di bilancio 0106.22.200 ex 2018.101.01, Siope 2113 (Imp. 2015/2103 di € 150.000,00);

- il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'oggetto della prestazione rientra nelle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale previste nell'ordinamento;

6) di **DARE ATTO** che si attesta che la presente spesa è compatibile con l'importo massimo dei pagamenti anno 2016 comunicato dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari con nota P.G. 73060 del 26.10.2015;

7) di **ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di **APPLICARE** le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;

9) di **RENDERE NOTO** che la presente procedura è contraddistinta dal seguente CIG:6463305802 e CUP 36F13000010004;

10) di **DARE ATTO** pertanto, che si darà corso al presente provvedimento nell'ambito della Centrale Unica di Committenza per l'attivazione e gestione della procedura di gara;

11) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Adriano Giangolini.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B;

La presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge 488/1999 e all'Ufficio di Ragioneria;

- la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

(Dott. Arch. Adriano Giangolini)

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del

decreto legislativo N. 82/2005)



**DETERMINAZIONE N. 2150 DEL 10/12/2015**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

**INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA**

**Riferimenti contabili:**

**CONFERMA FINANZIAMENTO €131.888,74 SU IMP.15/2103--**

Fano, li 11-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

